

pregiudizievole per l'industria dell'Unione del comportamento tenuto da Since Hardware dopo quell'inchiesta, tenendo conto del fatto che un'analisi normale del pregiudizio non è possibile in questo caso. In secondo luogo, il fatto che il dazio scadrà prima della fine del normale periodo quinquennale non significa che l'inchiesta costituisca un riesame *de facto*. In numerose inchieste, per varie ragioni, sono state adottate durate inferiori a cinque anni. In questo caso, le istituzioni considerano che, se da una parte Since Hardware non dovrebbe trarre alcun beneficio dall'aver cominciato a operare in dumping dopo la prima inchiesta, non dovrebbe, d'altra parte, subire effetti negativi ingiustificati. Ad esempio, se non fosse richiesto un riesame in previsione della scadenza per il regolamento (CE) n. 452/2007, costituirebbe una discriminazione continuare ad applicare il dazio a Since Hardware dopo la scadenza di quel regolamento.

- (91) vi) Since Hardware ha sostenuto che i suoi diritti sono violati dalla decisione di procedere a un'inchiesta iniziale perché, se fosse stata effettuata un'inchiesta nel quadro di un riesame, si applicherebbe l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (vi è un obbligo, in un riesame, di utilizzare lo stesso metodo usato nell'inchiesta iniziale). Tuttavia, Since Hardware non ha indicato alcun punto su cui le istituzioni avrebbero utilizzato un metodo diverso da quello della prima inchiesta. In secondo luogo, se anche Since Hardware potesse dimostrare l'uso di un metodo diverso, questo sarebbe da attribuire al fatto che, in base alla relazione dell'organo di appello dell'OMC, le istituzioni sono tenute a non istruire le denunce presentate nei confronti di Since Hardware per mezzo di un riesame.
- (92) vii) Infine, Since Hardware ha sostenuto che le istituzioni avrebbero dovuto istruire le denunce presentate nei suoi confronti per mezzo di un riesame e, nel caso in cui fosse stato imposto un dazio nei suoi confronti e successivamente la RPC lo avesse impugnato con successo dinanzi all'organo di conciliazione OMC, avrebbe dovuto abolire il dazio, ma solo per il futuro. Sarebbe evidentemente inappropriato violare deliberatamente le norme OMC, dal momento che, come nel caso presente, esiste un modo per istruire il caso in conformità al regolamento di base, interpretato alla luce delle norme OMC. Inoltre, è chiaro che questo modo di procedere potrebbe dar luogo da parte delle società interessate a richieste di indennizzi, fondate o meno, nei confronti delle istituzioni.
- (93) Per quanto riguarda le conclusioni relative al TEM, Since Hardware ha sostenuto che l'onere di dimostrare la sua conformità ai criteri per il TEM sarebbe eccessivo, in particolare per quanto riguarda l'interferenza dello Stato nei prezzi delle sue principali materie prime. Il TEM è però un'eccezione alla regola generale e ogni deroga o eccezione a una regola generale deve essere interpretata strettamente. Il TEM può essere concesso soltanto se è dimostrata l'esistenza di condizioni di economia di mercato per il produttore esportatore in questione. Come si è già detto al considerando (40), l'onere della prova spetta al produttore esportatore che intende avvalersi dello status di società operante in condizioni di economia di mercato. Le prove addotte devono essere sufficienti. La Commissione non ha l'obbligo di dimostrare che il produttore esportatore non soddisfa i criteri per il TEM; deve valutare se le prove fornite dal produttore esportatore sono sufficienti a dimostrare che i criteri per il TEM sono soddisfatti. Poiché la Commissione ha accertato

vari elementi che indicano una significativa interferenza dello Stato per quanto riguarda il costo dei principali fattori di produzione, spetta alla società, di conseguenza, dimostrare che tale interferenza non esiste e/o che essa non ha influito sulle decisioni della società (criterio 1 di cui dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base). In ogni caso, come rilevato ai considerando (34) e (43), Since Hardware ha anche omesso di provare la sua rispondenza al criterio 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base relativo alla contabilità, adducendo l'onere eccessivo di una tale prova.

- (94) Since Hardware ha fatto inoltre due nuove affermazioni nelle sue osservazioni sul documento d'informazione finale. In primo luogo, Since Hardware ha sostenuto che il valore normale avrebbe dovuto essere corretto in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base perché le materie prime (prodotti siderurgici) nella RPC hanno prezzi più bassi che sul mercato del paese di riferimento. Questa affermazione non può essere accettata. Si ricorda che a Since Hardware è stato rifiutato il TEM. Di conseguenza, il valore normale è determinato, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. Questo implica necessariamente che i prezzi e i costi nella RPC sono considerati come inattendibili ai fini del calcolo del valore normale e non possono quindi essere utilizzati per determinare o adeguare quest'ultimo. Si osserva inoltre che un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, come richiesto da Since Hardware, non può essere effettuato se non è dimostrato che i clienti pagherebbero sistematicamente prezzi diversi per il prodotto simile sul mercato nazionale, in questo caso il mercato del paese di riferimento, a causa di una differenza nei prezzi delle materie prime. Since Hardware non ha dimostrato l'esistenza di tale differenza di prezzo.
- (95) In secondo luogo, Since Hardware ha sostenuto che in questa inchiesta la Commissione non aveva effettuato un'analisi del pregiudizio sufficientemente dettagliata. Ha anche sostenuto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame tutti gli indicatori di pregiudizio. Va però notato che la Commissione ha constatato (si veda in particolare la parte D) un forte aumento delle importazioni in dumping da Since Hardware nel periodo considerato, mentre i prezzi di vendita di questa società sono risultati largamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Questa conclusione si basa su un esame oggettivo di dati di fatto ed è quindi conforme all'articolo 3 del regolamento di base.
- (96) È vero che non tutti i fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati esaminati. Si ricorda tuttavia che, in una situazione in cui per Since Hardware non era ancora stato accertato il dumping, ossia durante la prima inchiesta, si era già constatato, esaminando questi fattori, che le importazioni in

